



**Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2 - Servizi alla Persona**

Convenzione per la gestione di attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e per adolescenti di cui all’allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.....del.....in data.....

tra

il Comune di Campi Bisenzio rappresentato dalla Dott.ssa Gloria Giuntini, nata a _____ il _____ C.F. _____ Dirigente del 2° Settore "Servizi alla Persona" del Comune di Campi Bisenzio, codice fiscale 80016750483, domiciliata per la carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò autorizzata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019, (di seguito Comune)

e

1) _____, in qualità di legale rappresentante del _____, con sede in _____ CF/PI

2) _____, in qualità di legale rappresentante del _____, con sede in _____ CF/PI

3) _____, in qualità di legale rappresentante del _____, con sede in _____ CF/PI

4) _____, in qualità di legale rappresentante del _____, con sede in _____ CF/PI

.....
.....
.....

SI CONVIENE **E SI STIPULA** QUANTO SEGUE:

Premesso che

- il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 26 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, e della determinazione n. 331 del 28/05/2020 ha raccolto le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione nel periodo compreso tra il 15 giugno e l'11 settembre 2020 di attività ludico-ricreative – centri estivi – per bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni con le modalità previste nell'allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 *Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;*

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio ed i soggetti gestori dei centri estivi come sopra rappresentati.

I centri estivi rientrano tra quelli individuati con determina dirigenziale n. del ad esito della procedura di valutazione operata dalla Commissione giudicatrice indicata in premessa.

Il progetto presentato e valutato dalla suddetta Commissione, con verbale del 9 giugno 2020, costituisce parte integrante della presente convenzione, anche ove non materialmente allegato; ogni obbligo indicato nell'avviso pubblico è da intendersi integrativo del contenuto della presente convenzione.

Art. 2 Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si obbliga a:

- a) garantire la gestione del centro estivo alle condizioni e nei termini descritti nel progetto approvato con la determinazione indicata in premessa;
- b) garantire, in ogni caso per tutta la durata del centro estivo e della convenzione, gli standard di sicurezza previsti nell'allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 *Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19* e previsti da ogni altra disposizione statale, regionale o comunale sempre atta a garantire la sicurezza anticontagio, che potrà entrare in vigore anche successivamente alla firma del presente atto;
- c) designare un responsabile del centro estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente ufficio comunale, in relazione alla gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune;
- d) utilizzare personale adeguatamente formato;
- e) provvedere in proprio alla raccolta delle iscrizioni individuando le modalità di riscossione delle quote di partecipazione da parte delle famiglie dei bambini/adolescenti. Il rapporto contrattuale si instaurerà esclusivamente tra la famiglia del partecipante al soggiorno ed il soggetto che organizza e gestisce il centro, che è, e rimane, il solo responsabile dell'andamento dell'iniziativa;
- f) sottostare, come meglio indicato al successivo art., ai controlli disposti dal dirigente del Settore 2 Servizi alla persona o da altri settori competenti, aventi lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il convenzionamento;
- g) comunicare alla U.O. 2.1 Servizi educativi e culturali qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 3 e 4 dell'Avviso;
- h) nel rispetto della propria proposta progettuale accogliere bambini segnalati dai servizi sociali offrendo uno più turni gratuiti ed accogliendo bambini con handicap o BES ai quali viene garantito il sostegno;
- h) presentare, tramite il SUAP, prima dell'avvio effettivo delle attività del centro, la documentazione prevista nell'Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 del Presidente della Regione Toscana in merito alla comunicazione di inizio attività alla competente autorità sanitaria in merito al protocollo sicurezza anti COVID_19 ed al patto di corresponsabilità con le famiglie; Al termine dell'iniziativa il soggetto gestore si impegna inoltre a presentare al Comune:
 - 1) l'elenco degli iscritti e l'importo pagato da ciascuna famiglia;
 - 2) una relazione di verifica sull'andamento delle attività, elaborata in base ad appositi questionari di gradimento predisposti in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Obblighi a carico del Comune

Il Comune si impegna:

- a) a riconoscere al gestore del centro estivo una somma a titolo di rimborso forfetario quale contributo per la pulizia, igienizzazione ecc. degli spazi utilizzati e per l'acquisto dei DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi frequentanti i centri e per gli operatori impiegati. Tale somma è definita nella percentuale massima del XXXX calcolata sulla base delle spese indicate nel quadro economico inserito nel progetto la cui erogazione potrà avvenire a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
- b) a riconoscere, sulla base del punteggio di qualità assegnato dalla Commissione giudicatrice ai progetti presentati dai soggetti aderenti all'Avviso, contributi economici a parziale copertura di spese non coperte dalle rette sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli al centro

estivo, da erogare successivamente alla chiusura del centro estivo e solo dietro presentazione di apposita rendicontazione, dando atto che in nessun caso tali sostegni andranno a costituire utile per i proponenti;

c) ad assicurare, nel limite delle risorse appositamente stanziare, la parziale copertura dei costi relativi al sostegno per l'inserimento di bambini/ragazzi disabili per un periodo massimo di 4 settimane, promuovendo il coinvolgimento del Servizio Sociale Professionale e del Servizio Specialistico in ordine all'inserimento di bambini/ragazzi diversamente abili certificati;

d) ad assicurare la copertura tramite rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie per la partecipazione dei minori alle attività previste su segnalazione dei competenti servizi sociali per un periodo massimo di frequenza non superiore a 4 settimane;

e) a pubblicizzare sul proprio sito istituzionale le attività del centro estivo.

Art. 4 Rapporti tra soggetto gestore e Comune

Il soggetto gestore è l'unico responsabile del Centro Estivo di cui alla presente convenzione per il quale si impegna a garantire la presenza costante del numero di operatori nel rapporto indicato al punto 3.3 dell'allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020 *Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19*.

Il soggetto gestore è tenuto a nominare un responsabile del centro estivo che costituirà l'interlocutore unico per il Comune per gli adempimenti di cui alla presente convenzione. E' escluso qualsiasi rapporto diretto dei funzionari comunali con gli operatori del centro estivo.

Art. 5 Durata

La presente convenzione ha efficacia a partire dal 15 giugno 2020 per tutta la durata del centro estivo come prevista nel progetto approvato per il solo periodo estivo 2020.

La validità ed efficacia della convenzione è in ogni caso subordinata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi fissati ai punti 3 e 4 dell'Avviso e al rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza anticontagio COVID_19.

Art. 6 Responsabilità del gestore

Il soggetto gestore è unico responsabile del centro estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da *culpa in vigilando* degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

Art. 7 Controlli e verifiche

La Dirigente del Settore 2 si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione. Nel caso in cui, durante i controlli previsti al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dalla suddetta comunicazione.

Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.

In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione.

Art. 8 Oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del Soggetto gestore che ne è il solo responsabile.

Il Soggetto gestore è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del contratto, o dimostrare di avere una copertura e mantenerla in essere fino alla scadenza della convenzione, polizza assicurativa stipulata con primario assicuratore di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera per danni arrecati a terzi (incluso il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimali

non inferiori a: RCT/RCO: Euro 1.500.000,00 "unico" (per danni a persone, cose, animali) e che preveda tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- danni a cose in consegna o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o locali in cui si eseguono i servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto gestore, che partecipano all'attività oggetto della presente convenzione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori ecc...);
- responsabilità civile derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il Soggetto gestore si avvalga (dipendenti e non).

Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Soggetto gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette.

L'Amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal Soggetto gestore.

Art. 9 Divieto di cessione

E' vietato al gestore del progetto di cedere in tutto o in parte la realizzazione delle attività del centro estivo, senza il consenso e la formale approvazione della Amministrazione Comunale pena l'immediata revoca della presente convenzione.

Art. 10 Protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpdc@comune.campi-bisenzio.fi.it

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

In relazione alla raccolta dei dati inerenti gli utenti dei centri estivi il Soggetto gestore è responsabile esclusivo della correttezza e della riservatezza del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate nel rispetto delle normative sopra citate.

Art. 11 Risoluzione controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

Art. 12 Spese contrattuali

Le spese contrattuali sono a carico del Soggetto Gestore. Sono esenti dall'imposta di bollo i soggetti che hanno natura di ONLUS, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97.

La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del Gestore firmatario. Infatti i rimborsi previsti all'art. 3 hanno natura di contributi anche qualora si riferiscano all'eventuale inserimento di disabili e altri soggetti segnalati dai competenti servizi sociali e saranno erogati solo qualora si verifichino tali circostanze. La presente convenzione è

da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Seconda di cui al dpr 131/1986.

Art. 13 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Luogo, data

Letto, approvato e firmato

Per il Comune di Campi Bisenzio il Dirigente del 2° Settore "Servizi alla Persona" Dott.ssa Gloria Giuntini

Per _____